



**COMUNE DI COMUNANZA**  
Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)  
TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835  
Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

PROT. 5631 DEL 04/07/2019  
Ordinanza n. 49 del 03-07-2019

## ORDINANZA SINDACALE

Premesso che :

-periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono aree edificabili e non , di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;

-nel territorio comunale esistono terreni , aree e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà , occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;

- Ravvisata la necessità di provvedere, per motivi igienico sanitari e di decoro pubblico, affinché gli spazi di ragione privata (quali cortili , chiostrine, anditi, corti interne, portici, giardini, aiuole, aree verdi, orti, adiacenze di fabbricati, aree fabbricabili, strade private e simili), siano tenuti sgombri a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie o rifiuti di ogni genere, da materiale putrescibile e che comunque, possa rappresentare offesa al decoro e all'igiene, nonché da vegetazione incontrollata (ricettacolo di insetti e piccoli animali, veicoli di infezione);

- Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a deteriorare l'immagine del territorio, costituisce potenziale pericolo a danno della salute pubblica, soprattutto all'interno del centro abitato;

-Ritenuto utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private , che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

### VISTI

-Gli articoli 1 e 3 della Legge Regionale n. 7 del 03.03.1982 concernente norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

-Gli articoli 218 e seguenti del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 (T.U.LL.SS);

-Gli art. 50 e 54 del T.U. D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

-Gli articoli 29 e 31 del Codice della Strada , D.lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i;

### ORDINA

#### ENTRO IL 10 luglio 2019 E PERIODICAMENTE AL BISOGNO

Al proprietari, conduttori o amministratori degli spazi di ragione privata citati in premessa siti all'interno dei centri abitati che del nuclei abitativi , dell'intero territorio del Comune di Comunanza ;

- di tenere i suddetti spazi sgombri da immondizie o rifiuti di ogni genere, da materiale putrescibile, e che comunque possa rappresentare offesa al decoro e all'igiene, nonché da vegetazione incontrollata (ricettacolo di insetti e piccoli animali veicolo di infezione).

- di provvedere alla eliminazione o al trattamento antilarvale di tutti i ristagni d'acqua che consentono la riproduzione di insetti;

- di provvedere alla potatura di siepi, arbusti e piante che invadono la sede stradale destinata al transito pedonale o veicolare;

- la rimozione su terreni di materiale di qualsiasi natura , ammucciato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali quali ratti cani o gatti randagi e altri ;

Quanto disposto dalla presente ordinanza dovrà essere ripetuto periodicamente ogniqualevolta se ne ravvisi necessità, al fine di assicurare una adeguata situazione di igiene e decoro urbano ed al fine di scongiurare il pericolo di incendi.



## COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)

TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835

Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

### DISPONE

Che per l'inosservanza della presente ordinanza, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti dall'art. 7-bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267, è prevista la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento/00) oltre alle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

Che alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di intervento del ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore entro 15 giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Che nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente entro le tempistiche sopra indicante, il comune di Comunanza provvederà direttamente con successivo addebito delle spese ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo dei terreni.

Che a seguito della presente Ordinanza si intendono revocate le precedenti relative alla medesima materia.

Che la presente ordinanza sia valida dalla sua pubblicazione.

### AVVERTE

Gli agenti della Forza Pubblica e gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati del rispetto della presente.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 03-07-2019



Il Vice Sindaco  
(DOMENICO GIONNI)